

Le ultime modifiche alla legge 184/1983

È entrata in vigore lo scorso 13 novembre, la legge 19 ottobre 2015, n. 173 che ha modificato ancora una volta la normativa vigente in materia di adozioni di persone minori di età. L'intervento legislativo ha la finalità di creare un collegamento tra l'istituto dell'affidamento eterofamiliare e l'adozione di minori: in particolare viene riconosciuta alla famiglia affidataria, qualora il minore sia dichiarato adottabile, la facoltà di domandarne l'adozione e il diritto alla continuità dei rapporti affettivi nati tra il minore e la famiglia affidataria nel periodo dell'affidamento.

L'art. 1 della legge di riforma introduce tre nuovi commi all'art. 4 della legge 184, dei quali si riporta il testo integrale:

“5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento”.

L'art. 2 sostituisce, poi, l'ultima parte dell'art. 5 della legge 184 introducendo una nuova ipotesi di nullità dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e di adottabilità del minore qualora non venga consultata la famiglia affidataria o collocataria dello stesso.

Il Legislatore stabilisce, ancora, che le disposizioni di cui all'art. 25, comma primo, della legge 184, in virtù delle quali il Tribunale, pronunciata la dichiarazione di adottabilità, sentite tutte le parti e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, decide di far luogo o meno all'adozione del minore, siano estese anche all'ipotesi di periodi prolungati di affidamenti del minore di cui al nuovo quinto comma bis dell'art. 4 della legge 184.

L'ultimo articolo della riforma, infine, amplia i casi in cui i minori orfani di entrambi i genitori possono essere adottati al di fuori dell'ipotesi di cui al comma primo dell'art. 7, estendendolo alle persone che abbiano instaurato rapporto stabile e duraturo con l'adottando *anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento*.

Si tratta di modifiche particolarmente innovative che incidono sulla originaria natura dell'istituto dell'affidamento eterofamiliare, la cui finalità era quella di consentire alla famiglia di origine di superare la situazione di difficoltà temporanea che impediva ai genitori di accudire il minore garantendo cura, mantenimento, istruzione ed educazione.

La caratteristica della temporaneità dell'affidamento ha lasciato il passo all'importanza dei legami e dei rapporti che il minore instaura con la famiglia affidataria.

Roma, 20 novembre 2015

Avv. Alessia Lombardi